

**FATTURA ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE:**

L'OBBLIGO PARTE DAL 6 GIUGNO 2014

di Maria Benedetto

La Pubblica Amministrazione compie un passo in avanti verso la **digitalizzazione**. La Legge Finanziaria 2008 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della PA. Dal **6 giugno 2014** la fatturazione elettronica sarà obbligatoria nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed enti previdenziali; dal 6 giugno 2015 l'obbligo sarà esteso a tutte le restanti amministrazioni.

Trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza obbligatoria della fattura elettronica, le pubbliche amministrazioni non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

Rif. Normativi:

- Legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008);
- Decreto 7 marzo 2008;
- Decreto Ministro Economia e Finanze n. 55 del 3 aprile 2013

1. Redazione ed emissione della Fattura Elettronica P.A.

Il DM 55/2013 è il provvedimento che ha stabilito le modalità attuative del regime di fatturazione elettronica applicabile alle cessioni di beni e servizi effettuate dalle imprese nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Le Amministrazioni destinatarie non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e procedere al pagamento fino all'invio, anche parziale, del documento in forma elettronica.

Viene a tal fine istituito il **SDI- Sistema di Interscambio** – quale punto di passaggio obbligato di tutte le fatture dirette alla PA.

Il processo di fatturazione elettronica PA vede coinvolti i seguenti utenti:

- Fornitori di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione .
- Pubbliche Amministrazioni che hanno il compito di censire gli uffici destinatari della fattura PA, ricevere la fattura rilasciando l'esito dell'invio e monitorare i flussi informativi.
- Intermediari quali banche, poste, commercialisti, intermediari finanziari, imprese che intervengono nel rapporto tra impresa e PA per la compilazione, l'invio e la ricezione della fattura elettronica PA.

In particolare le PA, entro tre mesi dalla data di obbligatorietà della fattura elettronica, devono inserire l'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche nell'**Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)**. L'IPA provvede ad assegnare a ciascun ufficio un codice univoco e a renderlo pubblico tramite il proprio sito www.indicepa.gov.it.

Il codice univoco è uno dei dati da riportare obbligatoriamente in ogni fattura elettronica emessa nei confronti della PA.

La fattura elettronica da utilizzarsi nei confronti della PA è un documento in formato XML (Extensible Markup Language) elaborato secondo il formato e il tracciato definito dal Sistema di Interscambio.

La Fattura PA è l'unica tipologia di fattura elettronica accettata dalle Amministrazioni pubbliche, che sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio. Il file XML può contenere una singola fattura oppure un lotto di fatture.

E' sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale. L'apposizione della firma da parte del soggetto che emette la fattura serve per attestare l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto.

La Fattura Elettronica PA non viene inviata direttamente all'amministrazione committente, ma viene veicolata tramite il Sistema di Interscambio, cui i fornitori delle pubbliche amministrazioni sono dunque tenuti a inviare le proprie fatture.

Il Sistema di Interscambio riceve i file trasmessi dalle aziende fornitrici con la fattura conforme ai requisiti imposti, li controlla e li invia al competente ufficio dell'amministrazione committente, identificato tramite il codice univoco riportato nella fattura stessa.

Il SDI rilascia al soggetto che ha inviato la fattura una ricevuta di consegna, nel caso in cui l'inoltro abbia avuto esito positivo, ovvero una notifica di mancata consegna, nel caso in cui l'inoltro abbia avuto esito negativo.

2. Come si trasmette una Fattura Elettronica PA

La trasmissione della fattura elettronica al SDI e da questi ai soggetti riceventi avviene attraverso l'utilizzo di uno dei seguenti canali:

- **Posta elettronica certificata (Pec):** l'invio mediante PEC è possibile per gli operatori economici forniti di una casella di Posta Elettronica Certificata. L'utilizzo del canale PEC non presuppone alcun tipo di accreditamento preventivo presso il Sistema di Interscambio. I file XML devono essere spediti come allegato del messaggio PEC.
- **Invio via web:** Il Sistema di Interscambio mette a disposizione un'applicazione per inviare una fattura attraverso un'interfaccia web. Per accedervi è necessario essere in possesso di credenziali Entratel o Fisconline o essere provvisti di Carta Nazionale dei Servizi precedentemente abilitata ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
- **Servizio SDICoop – Trasmissione:** tale servizio è disponibile per coloro che desiderano inviare le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa. Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio.
- **Servizio SDIFTP:** tale servizio è disponibile per coloro che desiderano inviare le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando una modalità di trasferimento dati tramite protocollo FTP. L'utilizzo di tale modalità presuppone una struttura a supporto delle attività informatiche e la capacità di gestire sistemi informativi e un centro elaborazione dati con continuità e con disponibilità di personale di presidio; pertanto tale sistema si adatta a soggetti che movimentano elevati volumi di fatture. Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio.
- **Sistema SPCoop – Trasmissione:** tale sistema è disponibile per coloro che desiderano inviare fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa tramite il Sistema Pubblico di Connettività secondo le modalità definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Per usufruire di


questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio.

La procedura di invio della fattura elettronica vede coinvolti i seguenti soggetti:

- Il fornitore
- Il SDI
- Il soggetto trasmittente

Il fornitore predispone la fattura elettronica. Lo stesso soggetto o un terzo delegato da questo appone la firma elettronica o digitale sulla fattura e trasmette la stessa fattura così generata al SDI.

Schema 1: Sistema di Interscambio



3. Vantaggi della fatturazione elettronica

Il vero vantaggio che consegue l'utilizzo di questo nuovo strumento è rappresentato dalla possibilità di trasmettere, ricevere ed elaborare i dati in modo praticamente automatico.

Se la struttura ed il formato del documento sono precedentemente concordati tra le parti e inseriti in appositi programmi, tutti i dati trasmessi con la fattura potranno essere recepiti, letti e registrati in automatico con un evidente risparmio di tempi e costi nonché con un margine d'errore ridotto..

Non vi sarebbe più la necessità di stampare ed archiviare sempre nuovi documenti cartacei con risparmio di tempo e spazio.

Con la fatturazione elettronica si raggiungerà una maggiore efficienza di ministeri, agenzie fiscali ed enti di previdenza che dal prossimo 6 giugno non potranno più accettare fatture cartacee e consentirà nello stesso tempo, al Ministero dell'Economia e delle Finanze di monitorare l'evoluzione del debito pubblico e dei tempi di pagamento delle amministrazioni centrali in modo da assumere tutte le iniziative volte a far rispettare i termini di pagamento previsti dalla normativa europea.

C'è poi un risvolto difficile da quantificare ma che potrebbe dare dei risultati importanti: la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti con la fatturazione elettronica sono un'arma in più per contrastare l'evasione fiscale e il sommerso.

22 aprile 2014

Maria Benedetto